Sezione VI

DIRITTI E DOVERI INERENTI AI RAPPORTI POLITICI¹

EMARIO: 1. I diritti politici, in generale. – 2. Il diritto di voto. – 3. Diritto di associazione in partiti. Il metodo democratico. – 4. Diritto di petizione. – 5. Accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive. – 6. Difesa della Patria e obbligo di fedeltà alla Repubblica. – 7. Obblighi tributari e progressività del sistema tributario. – 8. Partecipazione dei cittadini nel contesto transnazionale.

I diritti politici, in generale

A chiusura della Parte I della Costituzione, dedicata ai "Diritti e doveri dei

madini", vi è il Titolo IV dedicato ai "rapporti politici".

La categoria dei c.d. diritti politici - nella quale rientrano il diritto di oto (art. 48), il diritto di associarsi in partiti (art. 49), il diritto di petizione =1.50), il diritto di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive (art. 51), enché, oltre ai diritti di cui al titolo IV, il diritto di iniziativa legislativa essi (artt. 75, 123.1, 132.1 e 2, 133.2, 138.2) - risulta dal complesso delle sorme costituzionali che garantiscono il diritto dei cittadini a partecipare, mgolarmente o in forma associata, direttamente o indirettamente, alla vita politica del Paese ed alla formazione delle decisioni pubbliche, e specicano i requisiti per il relativo esercizio. Questa tipologia di diritti, per ssere meglio compresa, va inquadrata storicamente, ed appartiene alla ategoria più ampia dei diritti pubblici soggettivi, che sono stati qualificati alla dottrina costituzionalistica, soprattutto nel periodo a cavallo tra l'800 e il '900, come le situazioni giuridiche soggettive spettanti ai singoli nella oro qualità di membri della comunità storica del popolo. Al di là di queste revi, ma doverose, precisazioni, è possibile affermare che i diritti politici, a quanto collocabili tra le norme costituzionali che collegano nel modo più intenso i cittadini con il funzionamento e con l'organizzazione pubdica del Paese, sono da considerare alla stregua dei diritti umani, ovvero come diritti fondamentali. Essi sono, pertanto, parte essenziale, costitutiva, della democrazia liberale. Sicché le modalità attraverso cui essi si eserciuno e le loro garanzie costituzionali - accanto e oltre l'universalità del sufragio - risultano essere determinanti nell'ambito di una forma di Stato beraldemocratica.

1960

Questa sezione è di Silvia Sassi.

Wolters Kluwer Italia